

CAPO III.

DELLE RACCOLTE DI ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE

(*art. 10 e 11 della legge — art. 7 a 10 del regolamento*)

Art. 10.

Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parte di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto fino ad un anno, e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

(*Regolamento*)

Art. 7. « L'autorità competente, a termini dell'articolo 452 del Codice penale, a dare licenza per aprire arruolamenti, è il ministro dell'interno.

Al ministro stesso è riservato di dare licenza per le raccolte di armi da guerra o parti di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa, e per la introduzione delle armi, munizioni ed oggetti anzi indicati nello Stato; come altresì per tenere ammassi d'armi in casa, a termini dell'art. 468 del Codice penale ».

Art. 8. « Sono armi da guerra, ai sensi degli art. 10 della legge e 7 di questo regolamento, le armi d'ogni specie, da punta, da taglio e da fuoco adottate per l'armamento delle truppe.

Sono munizioni da guerra, ai sensi degli articoli medesimi, le palle, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da fuoco.

Fanno parte dell'equipaggiamento gli zaini, gli oggetti di attendamento, gli affusti d'artiglieria e simili ».

I. La legge delle raccolte d'armi da guerra o di parte di esse, e di quant'altro possa servire all'armamento o all'equipaggiamento di truppa, fa un divieto assoluto. Però che l'autorità abbia il potere di permetterle, che questo s'incentri nel ministero dell'interno, ciò trova ragione nelle frasi dell'articolo 7 del regolamento, che si coordina ad un tempo con le disposizioni degli articoli 452 e 468 del Codice penale ¹⁾.

II. Dal motto « armi da fuoco » restano escluse le armi le quali servono agli studi archeologici od artistici.

Art. 11.

Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito coll'arresto sino a tre mesi.

(Regolamento)

Art. 9. « Il permesso per una passeggiata militare con armi, dato dal prefetto a termini dell'art. 11 della legge, s'intende subordinato alla licenza del porto d'armi in chi vi partecipa, salve le eccezioni contemplate in appresso ».

Art. 10. « È parificata ad una passeggiata militare con armi la comparsa di corpi od associazioni in plotoni armati a feste, funzioni o trattenimenti pubblici ».

È posto un limite al diritto di associazione; onde questo diritto è regolato con disposizione preventiva, in forza della quale non può estrinsecarsi senza l'assentimento dell'autorità prefettizia, quando assume organizzazione con parvenza militare.

¹⁾ Cod. penale. Articoli:

452. « Chiunque, senza licenza dell'Autorità, apre arruolamenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con ammenda da lire 50 a 1000. »

468 « Chiunque, clandestinamente o contro il divieto della legge dell'Autorità competente, tiene in casa o in altro luogo, un ammasso d'armi in numero non minore di venti, ovvero uno o più pezzi di artiglieria, o altre consimili macchine, ovvero materie esplodenti o infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto non inferiore ai tre mesi; e, se le armi siano insidiose, all'arresto può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza ».

CAPO IV.

DELLE ARMI.

(art. 12 a 20 della legge — art. 11 a 23 del regolamento)

Art. 12:

L' autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.

(Regolamento)

Art. 11. « La licenza a' privati di far raccolte di armi artistiche, rare o antiche, non escluse le insidiose, sarà accordata dall' autorità politica del circondario.

In caso di cambiamenti sostanziali della raccolta di armi o del luogo di deposito la domanda deve essere rinnovata ».

Art. 12. « Le armi proprie, delle quali è ammessa la introduzione nello Stato, non saranno consegnate dall' ufficio di dogana al destinatario se questi non faccia constare del preventivo avviso dato al prefetto, a termini dell' art. 13 della legge, e della licenza, se trattasi d' armi insidiose, a termini dell' art. 12 ».

I. Per aversi la raccolta di armi o la quantità di armi, la quale sia tale che possa far ritenere che serva pel commercio, e per dirsi che il numero delle armi sia superiore al proprio uso, si richiede che questo sia di qualche rilievo: ma esso può variare secondo i casi e le circostanze, tanto di tempo, quanto di luogo o di persone. Questo apprezzamento è abbandonato al criterio del magistrato, il quale non potrà mai giudicare colpevole di tenere raccolta di armi chi detiene due o tre fucili o altre simili armi per la tutela della propria casa (Cfr. Relaz. Com. Cam. elett.).

Sotto la frase « armi proprie » si debbono comprendere tutti gli strumenti che non hanno altra destinazione che la difesa propria, e che divengono offensive per accidente.

II. L'art. 12 assoggetta ad uguali prescrizioni tutti gli altri modi d'industria specificati nel capoverso; così si può contravvenire al suo precetto mediante le armi *insidiose*, fabbricandole e introducendole nello Stato, e le dette armi e le armi proprie, smerciandole ed esponendole in vendita ¹⁾.

« Si considerano dalla legge armi *insidiose*: 1° gli stili, stilette e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa o possa rendersi fissa con molla od altro congegno; 2° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia inferiore a 171 millimetri, le bombe e ogni macchina o involucre esplosivo; 3° le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze» (Art. 470 C. p.).

Art. 13.

Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie, nè importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, senza darne preventivo avviso al prefetto della provincia.

(Regolamento)

Ved. l'art. 12 riportato sotto l'articolo pari numero della legge.

L'impianto di fabbriche d'armi *proprie* riceve un trattamento più mite: per esso basta che dell'impianto se ne dia avviso preventivo al prefetto per quei divieti che reputasse necessari. La disposizione si estende all'importazione dall'estero quando la quantità delle armi ecceda il proprio uso.

Art. 14.

Il commerciante o fabbricante d'armi proprie non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio, senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

¹⁾ Legge 19 luglio 1880, n. 5536 (*serie 2ª*), contenente modificazioni alla legge sulle concessioni governative — Allegato F.

Art. 1. « Al n. 35, 38... 48 e 49 della tabella annessa alla legge 18 settembre 1874, n. 2086 — *serie 2ª*, sono sostituiti i seguenti:

Omnis

N. 49. « Licenza speciale del Governo . . . per fabbricazione, vendita o introduzione dall'estero per farne commercio di armi insidiose. . . . L. 200 »

Vidimazione annuale della detta licenza » 20 »

(Regolamento)

Art. 13. « Chi vuol andare in giro con un campionario d'armi, deve chiedere la licenza al prefetto della provincia dalla quale muove, ed in appresso presentarla alla vidimazione dei prefetti delle provincie che intende percorrere.

Nella licenza saranno indicate la quantità e la qualità delle armi e delle munizioni relative. Nè le une nè le altre potranno eccedere le proporzioni necessarie per servire ad uso di campionario ».

Anche il trasporto d'armi *proprie* da un sito all'altro fuori dell'opificio o negozio è libero, solo che ne dia il fabbricante o commerciante preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Tuttavia qualora abbisogni di andare in giro con un campionario d'armi, la libertà di commercio non impedisce di vincolare a rigide cautele il trasporto, seguendo le norme di cui all'articolo 13 del regolamento.

Art. 15.

Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

(Regolamento)

Art. 14. « Le licenze per il porto dell'arma lunga da fuoco, per il porto della rivoltella o pistola e per il porto del bastone animato sono fatte sui modelli annessi negli allegati *A*, *B* e *C*.

La licenza alle guardie particolari per la custodia delle proprietà dei comuni, dei corpi morali e dei privati è fatta sul modello annesso in allegato *D*. ».

Art. 15. « La domanda della licenza di portar armi deve essere accompagnata dai certificati necessari a provare che il richiedente non si trovi nelle condizioni enumerate nell'art. 17 della legge e dalla quietanza di pagamento della relativa tassa rilasciata dal ricevitore del registro, nonchè dalla prescritta marca da bollo ».

Art. 18. « I funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza non hanno bisogno di licenza per portare le armi, di cui è parola negli articoli 15 e 16 della legge ».

Art. 19. « Non hanno bisogno della licenza per portare le armi, di cui sono muniti a termini dei rispettivi regolamenti, gli agenti della forza pubblica ».

Art. 20. « Non hanno bisogno della licenza i componenti delle società di tiro a segno riconosciute per portare l'arma di tiro nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali. Basta che siano muniti di una carta di riconoscimento rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, salva sempre a questa la facoltà di ritirarla per ragioni riconosciute d'ordine pubblico.

Questa disposizione si applica eziandio al caso nel quale una società di tiro a segno intervenga in corpo, coll'autorizzazione del prefetto a termini dell'art. 11 della legge, ad una festa o cerimonia pubblica ».

Art. 21. « Non hanno bisogno della licenza gli insegnanti ed alunni degli istituti d'istruzione, riconosciuti a termini degli ordinamenti relativi, che escono in corpo per le esercitazioni indette dalla rispettiva direzione, o per altre pubbliche funzioni ».

Art. 22. « Non hanno bisogno della licenza i corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche ».

I. Il legislatore considera a un di presso come un diritto del cittadino quello di portare le armi lunghe da fuoco, e non proprio come una concessione dell'autorità, cui non è dato che solo di verificare se in chi dichiara di voler portare armi concorrono i requisiti voluti dalla legge e di riconoscerne il diritto.

Quindi permette il porto di tali armi alla semplice base della licenza e del pagamento della tassa sulle concessioni governative ¹⁾.

¹⁾ Legge 19 luglio 1880, n. 5536 (serie 2.^a) — Allegato F.
N. 50. « Permesso annuale di portare armi da fuoco non proi-
FERRETTI — Legge di p. s. annotata

II. Per « appartenenze della propria abitazione » deve considerarsi tutto ciò che ne dipende: i cortili, gli orti, i giardini, tutt'i terreni chiusi, annessi ed in contatto immediato con lo stabile destinato a dimora.

Art. 16.

Il prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purchè la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

Il permesso speciale di che sopra è sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza delle armi da fuoco.

(Regolamento)

Art. 16. « La concessione delle licenze di portare la rivoltella o pistola o il bastone animato, di cui è parola nell' art. 16 della legge, è subordinata, oltre che alle condizioni enunciate all' art. 17, alla dimostrazione di un plausibile motivo di andarne armati. »

Ved. gli art. 14, 15, 18 e 19 riportati sotto l' art. 15 della legge.

bite, anche per uso di caccia: a) Per spingarde, archibugi od altra arma da getto, a cavalletto o con appoggio fisso, e per una sola arma L. 55, per ogni arma di più L. 30; b) Per qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale L. 10. (le guardie forestali o campestri, private o comunali, pagheranno una tassa minima di L. 5, qualora sieno *giurate*) ».

N. 51. « Licenza annuale, in quelle provincie nelle quali i sotto-indicati modi di caccia sono permessi: a) Per bressanelle e roccoli con passate comuni (non a fischio al volo) L. 25, per bressanelle e roccoli senza passate L. 20; b) Per paretai, copertoni e prodine con contrappesi L. 25, per paretai, copertoni e prodine senza contrappesi L. 20; c) Per reti aperte o verticali fisse, non designate a parte L. 20; d) Per caccia vagante con reti L. 15; e) Per lanciatore, reti in riva al mare e diluvio L. 10; f) Per passate con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti L. 40; g) Lacci, trappole, archetti, trabocchetti, cestole, per ogni ettare di terreno occupato L. 100; h) Boschetti comunque preparati pel tordi e uccelliere con richiami, tesi con la pania, come coi lacci L. 20; i) Per caccia fissa con panie (uccelliere e boschetti) L. 20; k) Per caccia vagante con panie e pantoni, e per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo e nel precedente n. 50 L. 6 ».